

# STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - SOCIETARIA - DEL LAVORO

16121 GENOVA – PIAZZA DELLA VITTORIA 7/14 - TEL. (010) 592750 - 591418 - TELEFAX (010) 561437

Genova, 2 ottobre 2018

## CIRCOLARE N. 7/2018.

Alla rispettabile clientela

### Imprese italiane che prestano servizi in svizzera: il punto

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che **dal 1° gennaio 2018**, tutte le imprese che effettuano **prestazioni di servizi in Svizzera** o hanno la propria sede sul territorio svizzero e **realizzano cumulativamente in Svizzera e all'estero** una cifra d'affari annua **almeno pari a 100.000 franchi** in relazione a prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo la normativa svizzera (art.21 L. IVA), **dovranno obbligatoriamente assoggettare ad IVA le operazioni**, dotandosi, di fatto, di una posizione IVA in Svizzera. L'intervento normativo risulta particolarmente invasivo anche **nei confronti di soggetti italiani che effettuano prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Svizzera** e che complessivamente hanno un volume annuo complessivo, anche non solo nei confronti della Svizzera, **superiore a circa 85 mila euro**. Praticamente, quasi ogni impresa che effettua una prestazione di servizi rilevante in Svizzera, **dovrà richiedere l'assoggettamento all'IVA svizzera**, annunciandosi autonomamente all'AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni). **L'annuncio va effettuato online** sul sito internet dell'AFC (pagina principale -> imposta sul valore aggiunto -> servizi -> moduli-servizi online -> iscrizione all'IVA). L'impresa estera è, comunque, **sempre tenuta a nominare un rappresentante fiscale** con domicilio o sede sociale in Svizzera. Inoltre, a copertura degli importi dovuti per legge all'AFC, **l'impresa estera deve prestare una fideiussione irrevocabile** emessa da una banca domiciliata in Svizzera o pagare l'importo in contanti.

#### Premessa

**Dal 1° gennaio 2018, tutte le imprese che:**

→ **effettuano prestazioni di servizi in Svizzera** (o hanno la propria sede sul territorio svizzero);

→ **realizzano cumulativamente in Svizzera e all'estero una cifra d'affari annua almeno pari a 100.000 franchi** in relazione a prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo la normativa svizzera (art.21 LIVA),

**dovranno obbligatoriamente assoggettare ad IVA le operazioni, dotandosi, di fatto, di una posizione IVA in Svizzera.** In buona sostanza, dal 1.01.2018 sono obbligatoriamente **tenute a identificarsi ai fini IVA in Svizzera le imprese che**, sebbene in Svizzera non raggiungano una cifra

d'affari superiore al minimo stabilito, comunque **raggiungono complessivamente 100.000 CHF anche in relazione ad attività svolte all'estero (1).**

## Osserva

**L'intervento normativo risulta particolarmente invasivo anche nei confronti di soggetti italiani** che effettuano prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Svizzera e che complessivamente hanno un volume annuo complessivo, anche non solo nei confronti della Svizzera, superiore a circa 85 mila euro. **Praticamente, quasi ogni impresa che effettua una prestazione di servizi rilevante in Svizzera, dovrà avere una partita Iva elvetica.**

### Adempimenti per le imprese estere che intendono operare in svizzera

In linea generale, come ricorda il sito dell'Agenzia Entrate svizzera: *"è assoggettato all'imposta chi esercita un'impresa, vale a dire chi svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità e agisce in proprio nome nei confronti di terzi. Ciò vale anche per le imprese con **sede all'estero che svolgono un'attività in territorio svizzero. Chi realizza una cifra d'affari annua inferiore a 100.000 franchi è esentato dall'assoggettamento, sempre che non rinunci all'esenzione dall'assoggettamento e si iscriva su base volontaria nel registro dei contribuenti.**"*

## Osserva

**L'impresa che realizza le condizioni** (art. 10) tali per cui deve richiedere l'assoggettamento, **deve "annunciarsi" autonomamente all'AFC** [Amministrazione federale delle contribuzioni].

**L'annuncio va effettuato online sul sito internet dell'AFC** (pagina principale -> imposta sul valore aggiunto -> servizi -> moduli-servizi online -> iscrizione all'IVA).

L'impresa estera è, comunque, sempre tenuta a **nominare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale in Svizzera**. Inoltre, **a copertura degli importi dovuti per legge all'AFC, l'impresa estera deve prestare una fidejussione irrevocabile emessa da una banca domiciliata in Svizzera o pagare l'importo in contanti.**

### Obbligo di presentare garanzia

**Dal 1° agosto 2017 è stato modificato il metodo di calcolo della garanzia citata.** Al momento dell'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA, i contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero che non sono iscritti nel registro di commercio **devono fornire una garanzia**. Di regola tale garanzia **è prestata in contanti o sotto forma di garanzia emessa da una banca con sede in Svizzera.**

<sup>1</sup> G.Bertone in "come cambia l'iva in Svizzera dal 1 gennaio 2018" in Fisco e Tasse del 26/12/2017: "Il raggiungimento del limite dovrà essere determinato secondo il diritto svizzero, e quindi sulla controprestazione, come se le prestazioni fossero state rese in Svizzera: ciò comporterà un maggiore onere per gli operatori esteri che dovranno rideterminare la loro operatività mondiale secondo la legislazione elvetica."

## Osserva

Dal 1° agosto 2017 la garanzia viene calcolata come segue:

- 3% dell'ammontare atteso della cifra d'affari imponibile realizzata sul territorio svizzero (esportazioni escluse)
- importo minimi: CHF 2000
- importo massimo CHF 250.000

### Rappresentante fiscale in territorio svizzero

Fintanto che svolge attività in territorio svizzero ed è assoggettata all'imposta (poiché ha realizzato un volume d'affari superiore a 100.000 franchi svizzeri), un'impresa estera è tenuta a farsi rappresentare da un rappresentante domiciliato in Svizzera. **Viene riconosciuto come rappresentante fiscale una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera.**

## Osserva

In quanto tale non deve necessariamente essere **un soggetto appartenente a una determinata categoria professionale** potendo essere anche una persona privata.

Al momento dell'iscrizione online all'IVA, **l'impresa estera dovrà indicare obbligatoriamente il rappresentante fiscale svizzero.** Non sarà possibile annunciarsi senza quest'ultimo.

## Osserva

Il rappresentante fiscale **dovrà effettuare gli adempimenti fiscali connessi alle operazioni svolte dal soggetto non residente**, quali la liquidazione IVA normalmente su base trimestrale in base ai documenti contabili/fatture.

### L'assoggettamento ad IVA

Per richiedere l'assoggettamento ad Iva, è necessario **compilare un apposito modulo direttamente online nel sito dell'AFC**, dichiarando di essere un'impresa non residente già dotata di un rappresentante fiscale. Come visto, l'ottenimento della partita IVA in Svizzera passa attraverso la nomina di un rappresentante fiscale.

## Osserva

L'inizio dell'assoggettamento si ha con l'avvio dell'attività imprenditoriale sul territorio svizzero e quindi nel momento in cui l'impresa estera esegue per la prima volta una prestazione su detto territorio. L'annunciazione va fatta **entro trenta giorni** dall'inizio dell'assoggettamento.

Riportiamo nell'immagine che segue un ritaglio di parte del modello on line che l'impresa estera deve compilare per richiedere l'assoggettamento.

### Vogliate selezionare la sede della vostra impresa e la sua forma giuridica

Indicare se la sede dell'impresa si trova in Svizzera e qual è la sua forma giuridica

La sede della vostra impresa si trova in Svizzera?  Sì  No

Forma giuridica dell'impresa:

### Iscrizione nel Registro svizzero di commercio

Indicare se la filiale è iscritta nel Registro di commercio.

La filiale è iscritta nel Registro svizzero di commercio?  Sì  No

### Vogliate fornire informazioni sugli stabilimenti d'impresa e i depositi di distribuzione

Fornire informazioni in merito a eventuali stabilimenti e magazzini di distribuzione in Svizzera.

Esiste uno stabilimento d'impresa in Svizzera?  Sì  No

### Dati del rappresentante

Avete già un rappresentante fiscale con sede in Svizzera?  Sì  No

Un'impresa estera deve nominare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero (art. 57 svv. 11 IVA).  
Dovete pertanto nominare un rappresentante sul territorio svizzero, prima di poter completare e inviare il questionario.

La chiusura della posizione IVA in Svizzera avviene sempre mediante compilazione di un modulo online dove è sufficiente indicare il motivo per cui si chiede la 'radiation' dall'assoggettamento.

Riportiamo nell'immagine sotto un ritaglio di alcune domande cui il contribuente è tenuto a rispondere **al fine di chiudere la posizione IVA in Svizzera.**

#### Indicazioni concernenti la radiatione

Verranno ancora emesse fatture dopo la cessazione dell'attività? \*

- Sì  
 No

Verranno ancora incassate fatture dopo la cessazione dell'attività? \*

- Sì  
 No

Conservate ancora beni o prestazioni di servizi per le quali è stata fatta valere la deduzione dell'imposta precedente? \*

- Sì  
 No

Verranno trasferiti valori patrimoniali tramite la procedura di notifica (Modulo 764)?

- Sì  
 No

## **Casi di applicazione dell'IVA svizzera**

L'applicazione degli obblighi IVA svizzeri si applica anche alle **prestazioni eseguite dalle aziende italiane in Svizzera mediante contratti d'appalto**, in base ai quali il fornitore si impegna a eseguire un'opera.

Le norme si applicano anche quando, in assenza di una consegna in virtù di un contratto d'appalto, **il fornitore estero consegna il bene importato all'acquirente solo dopo la lavorazione sul territorio svizzero.**

### **Casi pratici di applicazione iva svizzera in presenza di un contratto di appalto ed al ricorrere delle condizioni per l'assoggettamento**

Consegna, dopo il montaggio, di macchine o macchinari importati;

Consegna, dopo l'installazione, di programmi per computer importati;

Consegna, dopo il montaggio, di case prefabbricate importate

Consegna, dopo il montaggio, di cucine, finestre o ringhiere importate;

Consegna, dopo il montaggio, di porte importate;

Consegna, dopo il montaggio, di pavimenti importati;

Consegna, dopo il montaggio, di impianti di aerazione e ventilazione importati;

Consegna, dopo l'esecuzione di lavori edili e di canalizzazione, di beni importati;

Consegna di beni importati, che un imprenditore estero ha montato sul territorio svizzero in occasione di lavori di riparazione o manutenzione di apparecchi o edifici.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

STUDIO PICCO

